



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:

BANCA

Ud.29/09/2026 CC

Enrico Scoditti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere Rel.
Silvia Vitro'	Consigliere
Eduardo Campese	Consigliere
Federico Vincenzo Amedeo Rolfi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12501/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Luconi
-ricorrente-

contro

[REDACTED]

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 55/2022 depositata il
10/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2026 dal
Consigliere **[REDACTED]**.

FATTI DI CAUSA

1. — Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma
ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la
domanda proposta da **[REDACTED]** nei confronti di **[REDACTED]**
[REDACTED] dichiarando la nullità del contratto di acquisto di



obbligazioni della Repubblica Argentina per un valore di 50.000,00 per difetto della forma scritta del contratto quadro prevista dall'art. 23 TUF che, pur presentando la sottoscrizione del cliente, mancava di quella della banca, condannando quest'ultima a restituire all'investitore la differenza tra il capitale investito e quanto recuperato con la successiva vendita dei titoli.

2. — La Corte territoriale nel respingere i motivi d'Appello ha osservato, in sintesi che:

a) posto che spetta al giudice l'interpretazione della domanda alla luce non solo delle formule utilizzate dalla parte ma dell'effettivo contenuto delle allegazioni e delle finalità perseguite dall'azione, il Tribunale non aveva affatto pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, ma aveva correttamente individuato il contenuto sostanziale della pretesa avanzata dall'investitore che aveva fondato la domanda sull'invalidità del contratto quadro di negoziazione;

b) il documento prodotto dalla banca, risalente al 1994, non risultava sottoscritto dall'intermediario, difetto della forma che determinava la nullità del contratto quadro e delle successive operazioni di investimento, dunque, anche dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine eseguito nell'ambito di quel rapporto;

c) la mancanza della sottoscrizione dell'intermediario non poteva ritenersi sanata dall'esecuzione del rapporto e dai comportamenti successivi delle parti perché la forma scritta è richiesta a pena di nullità per garantire la protezione dell'investitore, onde non era possibile il ricorso ai principi dell'accettazione per *facta concludentia* o della ratifica tacita, che anche laddove rilevanti in materia di contratti bancari di conto corrente non potevano valere per i contratti di intermediazione finanziaria soggetti alla speciale disciplina del TUF;

d) non poteva condurre a diverse conclusioni la sentenza delle Sezioni Unite n. 898/2018 richiamata dell'appellante in comparsa conclusionale



secondo cui non v'è difetto di forma scritta quando il contratto è redatto per iscritto e una copia è stata consegnata al cliente, poiché il contratto quadro oggetto del giudizio non aveva il contenuto minimo imposto dalle normative di settore a tutela dell'investitore; né vi era prova che tale documento fosse stato consegnato al cliente.

3. — Avverso la sentenza [REDACTED] ha proposto due motivi di cassazione. Andrea Campanile è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 6 comma 1 lett. c) l. n. 1/1991, 23 TUF e 30 Reg. Intermediari n. 11522/1998 nonché, 1325, 1350 e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il contratto quadro nullo per il difetto di forma scritta, per non recare la sottoscrizione da parte della Banca e per carenza del contenuto minimo imposto dalla normativa di settore. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata contrasterebbe apertamente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 898 del 2018, secondo il quale il requisito della forma scritta nel contratto quadro posto a pena di nullità dall'articolo 23 del TUF va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Sottolinea, inoltre, che il cliente aveva dichiarato per iscritto di avere ricevuto copia del contratto debitamente sottoscritta dalla banca e che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente ignorato tale circostanza. Contesta l'erroneità della tesi secondo cui l'art. 30 del Regolamento Intermediari possa incidere sulla validità del contratto, giacché tale norma disciplina soltanto obblighi informativi e regole di comportamento, la cui eventuale violazione



può generare responsabilità risarcitoria ma non nullità del contratto Come stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26724/2007; perciò la Corte d'appello avrebbe travisato la portata del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2018 con il quale le stesse avevano composto il contrasto giurisprudenziale circa il requisito di forma *ad substantiam*.

1.1- Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è progressivamente evoluta a proposito della rigidità del criterio con cui interpretare la sussistenza del requisito richiesto dalla norma di cui all'art. 23 TUF (nella versione applicabile *ratione temporis*) e dagli artt. 28 e 30 del Regolamento Consob 11522/98, ovvero di un apposito contratto scritto, c.d. contratto-quadro alla luce del principio di «funzionalità» della sequenza contratto-quadro/ordine, individuata dal legislatore a tutela dell'investitore.

Sulla base dell'arresto delle Sezioni Unite, pronunciatesi sul requisito della forma del contratto è consolidato il principio per cui: *«In tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal d.lgs. n. 58/1998 art. 23, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché il requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche quella dell'intermediario il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»* (Cass. Sez. Un. n. 898/2018, confermato poi da Sez.Un. n. 5267/2020)

La carenza contenutistica del contratto è stata ritenuta rilevante soltanto per l'aspetto dell'adempimento degli obblighi informativi, ma sotto quest'aspetto si tratta di una regola di comportamento sanzionata con il risarcimento del danno (cfr. Cass. Sez. Un. 26724/07).



2. — La fondatezza del motivo che precede assorbe l'interesse all'esame del secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e degli artt. 23 TUF e 30 Reg. Intermediari n. 11522/1998 e con cui la banca ricorrente censura la sentenza sotto il diverso profilo dell'interpretazione del contenuto del contratto-quadro deducendo che la Corte d'appello abbia erroneamente definito il contratto oggetto del giudizio come generico, scarno e privo del contenuto minimo richiesto dall'art. 30 del Regolamento Intermediari per effetto della violazione dei criteri ermeneutici previsti dalla disciplina codicistica, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe svolto alcuna concreta analisi delle clausole contrattuali e si sarebbe limitato ad affermarne apoditticamente l'inadeguatezza laddove, al contrario, il contratto conteneva, tutte le indicazioni richieste dalla disciplina di settore.

3. — In conclusione il ricorso va accolto con riguardo al primo motivo assorbito il secondo. La sentenza impugnata pertanto va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 29.9.2026.

Il Presidente
Enrico Scoditti

